

ACCORDO PROCEDIMENTALE – ART. 11 L. 241 / 1990

Tra:

- BIONDI Arch. Stefano, nella qualità di Sindaco del Comune di Genola, (C.F. 00464700046), con sede in Genola, via Roma n. 25, nel cui interesse stipula ed agisce, autorizzato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 10.01.2016, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27.11.2015;
- PIUMATTI Marco, nato a Centallo il 9.7.1933, C. F. PMT MRC 33L09 C466O, residente in Genola, via Marconi, 82;

PREMESSO CHE:

- nel concentrico di Genola è ubicata l'area R. 2.1, soggetta a Piano Particolareggiato, la quale versa da tempo in situazione di abbandono e degrado;
- in particolare, essendo ubicati in tale area fabbricati parzialmente demoliti, ne risulta un potenziale grave pregiudizio al decoro pubblico e, soprattutto, alla igiene e alla incolumità pubbliche, essendo le macerie in totale balia di animali e degli eventi atmosferici;
- si rende opportuna, pertanto, una iniziativa tesa alla sistemazione delle aree;
- a tal fine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 23.04.2004, è stato approvato in via definitiva il progetto di Piano Particolareggiato delle zone R2.1 e R2.2, contestualmente alla variante parziale n. 7 al P.R.G.C.;
- alla suddetta approvazione non è seguito alcun intervento esecutivo e il termine decennale di validità è spirato, per cui il piano non è più valido;

- si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione di un nuovo strumento attuativo, affinché si possa procedere alla sistemazione dell'area;
- sia il Comune che il Sig. PIUMATTI, proprietario dell'area, sono interessati, in via immediata, alla ultimazione della demolizione dei fabbricati e alla pulizia dell'area, sì da ristabilire e garantire il decoro, la sicurezza e l'incolumità pubblica, e, successivamente, alla esecuzione degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici per tali aree;

RITENUTO che la realizzazione di tale intento comune comporta una serie di adempimenti a carico di entrambe le parti, e che si intende procedere a stipulare un accordo tendente a definire gli obblighi a carico di ognuna, secondo una programmazione analitica che evidenzi la finalità unitaria delle operazioni;

DATO ATTO che l'accordo in argomento si qualifica come accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e s.m.i, in quanto prevede una serie di obblighi a carico dell'amministrazione comunale, nonché di impegni che determinano il contenuto discrezionale di alcuni provvedimenti amministrativi da emanare a scadenze stabilite;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 10.02.2016, relativa alla approvazione dell'accordo in argomento, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27.11.2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le parti prendono atto e approvano le premesse del presente accordo, le quali, qui integralmente richiamate, ne costituiscono parte integrante.

2. Il Sig. PIUMATTI Marco si impegna a completare l'opera di demolizione,

già iniziata nel mese di settembre 2014, dei fabbricati di sua proprietà, compresi in area R2.1 che si estendono su via Reyneri, come da permesso di costruire n. 1/2014 in data 11.04.2014. L'opera di demolizione comprende anche la pulizia dell'area, da effettuare mediante trasporto in discarica dei materiali di risulta per il loro corretto smaltimento, e dovrà essere completata entro il termine di giorni 180 (centoottanta) dalla stipulazione del presente atto.

3. Il Sig. PIUMATTI si impegna, entro termine di mesi 12 dalla stipulazione del presente atto, a presentare al Comune di Genola il progetto di piano particolareggiato, completo di tutti gli allegati previsti, affinché il Comune ne proceda alla approvazione. Il progetto di piano dovrà essere redatto a cura e spese esclusive del Sig. PIUMATTI, mediante tecnico da lui incaricato.

4. Il Comune di Genola si impegna a eseguire la procedura necessaria per l'approvazione definitiva di nuovo piano particolareggiato, in luogo di quello già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.04.2004, scaduto, garantendo sin da ora il rispetto dei parametri urbanistici indicati nelle tabelle di zona (es. volumetrie, dismissioni, etc.) già previsti nel piano scaduto.

Il Comune provvederà all'inizio dell'iter della approvazione del nuovo piano particolareggiato entro giorni 60 dalla presentazione, e alla definitiva approvazione entro mesi sei dalla adozione del progetto preliminare, salvo interruzioni o sospensioni imposte da enti con poteri di controllo, autorizzazione, etc. (es. Provincia, etc.).

5. Il Sig. PIUMATTI Marco concede in uso gratuito al Comune di Genola, nel periodo compreso tra la data di ultimazione dei lavori di demolizione e

l'inizio dei lavori di urbanizzazione previsti dal piano, un'area larga mt. 3,00

lungo il fronte che costeggia via Pagliani.

Le parti danno atto che tale area, indicata in dismissione nel piano particolareggiato scaduto, nonché in previsione con egual destinazione nel (nuovo) piano particolareggiato da approvare, è destinata a un futuro utilizzo pubblico, ma viene messa immediatamente a disposizione del Comune al fine di ricavare un percorso pedonale in sicurezza lungo il tratto di viabilità in argomento.

L'area ritornerà nella disponibilità del Sig. PIUMATTI nel momento in cui inizieranno i lavori di urbanizzazione dell'area.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI

A carico DEL Sig. PIUMATTI:

- Completamento opera di demolizione e pulizia delle aree - giorni 180 dalla sottoscrizione del presente atto (punto 2);
- Presentazione al Comune di Genola del progetto di piano particolareggiato - mesi 12 dalla sottoscrizione del presente atto (punto 3);
- Messa a disposizione del Comune di Genola dell'area a passaggio pubblico sin dalla data di demolizione delle opere di cui al punto 2 (punto 5).

A carico del Comune di Genola:

- Inizio iter approvazione nuovo piano particolareggiato, con volumetrie immutate: giorni 60 dalla presentazione; approvazione definitiva: mesi sei dalla adozione del progetto preliminare, salvo provvedimenti di altri enti (punto 4).

Qualora una delle parti non ottemperi agli adempimenti di cui al presente accordo, questo verrà risolto, con risarcimento del danno a carico della parte

inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genola, lì

PER IL COMUNE: Il Sindaco – Stefano BIONDI

Marco PIUMATTI:

